

EMERGENZA CORONAVIRUS – D.P.C.M. DEL 03/11/2020

Si riportano le principali restrizioni contenute nel D.P.C.M. del
03/11/2020

Informativa n. 68/2020

Riferimenti normativi D.P.C.M. del 03/11/2020 pubblicato in GU n. 275 del 04/11/2020



Di seguito vengono analizzate le principali restrizioni introdotte dal D.P.C.M. del 3/11/2020 pubblicato nella G.U. n. 275 del 4/11/2020, **applicabili sul territorio nazionale in misura differenziata con effetto dal 6/11/2020 fino al 3/12/2020**, con particolare focus sulle disposizioni che riguardano le attività economiche. **Sono state individuate tre zone in relazione alla curva epidemiologica da COVID-19.**

ZONA GIALLA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia e Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto)

Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è possibile effettuare spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Trasferimenti: ad eccezione degli orari indicati nella fascia di coprifuoco è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Attività economiche:

- nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;
- sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- nelle giornate festive e prefestive chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono essere svolte dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ZONA ARANCIONE (Puglia e Sicilia)
<p>Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è possibile effettuare spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p>
<p>Trasferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; - è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
<p>Attività economiche: oltre alle disposizioni previste per la ZONA GIALLA, vengono stabilite restrizioni più rigorose quali la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
ZONA ROSSA (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta)
<p>Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è possibile effettuare spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p>
<p>Trasferimenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all'interno delle stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p>
<p>Attività economiche: oltre alle disposizioni previste per la ZONA GIALLA vengono stabilite restrizioni più rigorose quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; - sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; - sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.